



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 128 LEGISLATURA N. IX

delibera
982

DE/VP/AFP Oggetto: Decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8.
0 NC Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" e i suoi sinonimi

Prot. Segr.
1109

Martedì 3 luglio 2012, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vicepresidente Paolo Petrini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, in applicazione dell'articolo 6 comma 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di strutturare, sulla base delle linee guida di cui al punto precedente, l'elenco regionale positivo delle menzioni «vigna» da adottare con apposito atto del dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

(Paolo Petrini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- D.P.R. 01/12/1999, n. 503: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2010 recante: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR Marche n. 1065 del 25/07/2011: decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi.

Motivazione

Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, all'articolo 6, comma 8, dispone le condizioni di utilizzo della menzione «vigna» o i suoi sinonimi: *"La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o no-*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

me tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012".

La definizione contenuta nel d.lgs. n. 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione «vigna» e suoi sinonimi:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Con **toponimo** si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale.

Con **nome tradizionale**, anche alla luce delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) attribuito comunque tradizionalmente dai produttori all'area vitata della relativa «vigna» per almeno 5 anni (cfr articolo 35 del regolamento CE n. 607/2009).

Con DGR Marche n. 1065 del 25/07/2011 la Regione ha adottato le linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna», prevedendo per la campagna 2011/2012 disposizioni provvisorie, sulla base delle quali, con decreto n. 658/CSI del 20/09/2011, integrato e rettificato con decreto n. 686/CSI del 18/10/2011, è stato approvato il primo elenco regionale.

I criteri e le procedure approvati con la citata D.G.R. n. 1065/2011 sono stati proposti ai Consorzi di tutela vini a DOP e alle Associazioni regionali di categoria di settore e preso atto dell'assenso ricevuto e dell'esito dell'applicazione provvisoria nella campagna 2011/2012, le stesse possono ritenersi rispondenti agli interessi dei produttori vitivinicoli regionali e confermate in via definitiva.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: "decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi".

Il responsabile del procedimento
Silvana Paoloni

Posizione di Funzione
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO
Il dirigente responsabile
Roberto Luciani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
9 8 2

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio

Cristina Martellini

IL DIRIGENTE VICARIO

(Dott. Roberto Luciani)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**Linee guida per l'istituzione dell'elenco positivo regionale
delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi - Campagna 2012/2013 e seguenti
(decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, articolo 6, comma 8)**

Premessa

L'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (di seguito d.lgs.) dispone che:

“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 (del citato d.lgs. n. 61/2010) ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012”.

1. Ambito di applicazione

Le Regioni definiscono un elenco positivo delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi, che possono essere rivendicate per ogni vino a denominazione di origine protetta (DOP, per l'Italia DOC/DOCG) prodotto sul territorio regionale.

Poiché si tratta di una menzione liberamente utilizzata in passato dai produttori in relazione alle proprie strategie commerciali e attualmente viene disciplinata dal d.lgs., occorre definire le linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni «vigna» e di tenere conto delle varie situazioni preesistenti a livello aziendale.

La definizione contenuta nel d.lgs. consente di usare, nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, come menzione «vigna» o suoi sinonimi:

a. il toponimo;

oppure

b. il nome tradizionale.

entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma in ogni caso vinificate separatamente, danno luogo a un determinato vino a DOP, che si fregia appunto di tale menzione.

2. Definizioni

a) Il toponimo

Con **toponimo** si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale. Un toponimo generalmente e considerando la frammentazione fondiaria regionale non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) Il nome tradizionale

Con **nome tradizionale**, anche alla luce delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) attribuito comunque tradizionalmente dai produttori all'area vitata della relativa «vigna». Il nome tradizionale deve essere utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo minimo di 5 anni, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 ai fini dell'acquisizione del requisito di tradizionalità. Anche in questo caso è possibile che lo stesso nome tradizionale possa essere utilizzato da più aziende e per più vini a DOP.

3. Predisposizione dell'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi

A. Criteri

Al fine di predisporre l'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi, dalla campagna 2012/2013 e seguenti, si definiscono le seguenti linee guida:

- Ogni menzione «vigna» individuata dal produttore deve essere ricondotta ad un toponimo o ad un nome tradizionale, come sopra indicato;
- La menzione «vigna» riferita al toponimo deve essere suffragata da prova cartografica e, laddove presenti, dettagliata dalle unità vitate, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale);
- La menzione «vigna» riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 5 anni.

B. Procedure

L'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» sarà formato sulla base di domande compilate dai produttori interessati, redatte secondo il **Modello A** delle presenti linee guida, e che dovranno essere presentate:

- ai rispettivi Consorzi di tutela vini DOP riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs., i quali provvederanno a fornire alla Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola - entro il 10 agosto di ciascun anno gli elenchi delle menzioni «vigna» di loro competenza suddivisi per denominazione, compilando apposito elenco, secondo il **Modello B** delle presenti linee guida, e attestando la conformità della documentazione ricevuta a supporto delle domande;

ovvero,

- direttamente alla Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola entro il 5 agosto di ciascun anno, per i vini a DOP che non hanno un Consorzio di tutela vini riconosciuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ogni caso la domanda deve essere corredata della documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della richiesta di inserimento nell'elenco della menzione «vigna»; detta documentazione potrà pervenire anche successivamente alla Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, ma comunque entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno.

Le menzioni «vigna», per le quali non pervengano entro il 31 agosto di ciascun anno domande corredate dai documenti giustificativi a supporto, non saranno inserite nell'elenco regionale per la corrispondente campagna viticola.

La Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola approva entro il 20 settembre di ciascun anno l'elenco regionale delle menzioni «vigna» per la corrispondente campagna, predisposto secondo i criteri e le procedure sopraesposte.

Le menzioni <<vigna>> già inserite nell'elenco provvisorio regionale sono confermate in via definitiva.

4. Ulteriori disposizioni

La Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola - può comunque apportare modifiche e integrazioni all'elenco positivo regionale delle menzioni «vigna», sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai Consorzi di tutela vini DOP o, per i vini a DOP senza Consorzio di tutela, dalle Organizzazioni di categoria regionali.

17

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modello A - Domanda del produttore

RICHIESTA DI INSERIMENTO DI MENZIONE «VIGNA» NELL'ELENCO REGIONALE

Io sottoscritto _____

legale rappresentante dell'azienda _____

con sede in via _____ n. _____, (città) _____ (Prov.)

CUAA _____

richiede, nell'ambito della DOC/DOCG _____

l'inserimento della sotto indicata menzione «**vigna**» nell'elenco positivo regionale, di cui all'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 61/2010:

MENZIONE: «**vigna** _____», nel territorio amministrativo del Comune di _____ (Prov. _____), sulla base di (*barrare l'opzione interessata*)

Toponimo (allegare documentazione cartografica), insistente sulle seguenti particelle

Comune di _____ (Prov. _____)

Unità vitata	Foglio	Particella

Nome tradizionale (allegare documentazione provante: es. etichette, registri, ecc)

Nome e Cognome

Firma
